

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI MEDICINA
TRASFUSIONALE DA REMOTO**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 con sede legale in via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma codice fiscale e partita i.v.a. 04733491007, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Francesca Milito, rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3;

E

L'ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

PREMESSO CHE:

- attesa la necessità della ASL di Rieti di garantire la funzionalità della U.O.S.D. Medicina Immunotrasfusionale dell'Ospedale di Rieti, - in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico presso la struttura e della necessità di consentire ai dipendenti la fruizione delle ferie estive – la Direzione Aziendale intende richiedere la stipula di una convenzione;
- con nota prot. n. 9120 del 03.02.2025, la ASL di Rieti ha proposto alla ASL Roma 3 la formalizzazione del rapporto convenzionale finalizzato all'espletamento di attività di Medicina Trasfusionale da remoto;
- l'ASL Roma 3 ha accordato la propria disponibilità alla stipula della convenzione citata al punto precedente;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

La ASL Roma 3 si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici specialisti in Medicina Immunotrasfusionale in servizio presso la UOC SIMT, durante il loro turno di guardia presso la sede dell'Ospedale Grassi, consulenze di medicina trasfusionale in telemedicina per l'assegnazione di sangue ed emocomponenti a distanza per ogni richiesta proveniente alla UOSD SIMT della ASL di Rieti nei seguenti orari:

- tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 8:00
- sabato dalle 14:00 alle 20:00
- giorni festivi dalle 8:00 alle 20:00

L'utilizzo del sistema di validazione a distanza sarà oggetto di un protocollo stabilito dai referenti dei SIMT delle due Aziende Sanitarie, corredato dalla specifica modulistica. Le prestazioni da fornire alla U.O.S.D. Medicina Immunotrasfusionale dell'Ospedale di Rieti sono pertanto relative a:

- Turno con attività di assegnazione emocomponenti e consulenza di medicina trasfusionale con validazione a distanza in telemedicina negli orari in cui non sia presente il personale dirigente presso la UOSD di Medicina Trasfusionale della ASL Rieti

La ASL di Rieti si riserva di richiedere ulteriori prestazioni di medicina trasfusionale, da concordare preventivamente in base alla disponibilità dei medici della UOC SIMT ASL Roma 3, relativamente a eventuali ulteriori turni di servizio non espletati dal personale della UOSD di Medicina Trasfusionale.

ART. 3

Condizioni generali

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate in orario di servizio alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente convenzione e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

La procedura di validazione a distanza verrà resa in condizioni organizzative che prevedano:

- condivisione tra i due Centri del sistema gestionale informatizzato Emonet;
- presenza del personale tecnico presso il laboratorio richiedente la prestazione; tale personale deve essere in possesso dei requisiti e competenze necessarie ed adeguatamente formato per l'utilizzo del software di telemedicina utilizzato;
- sistema analitico per l'immunoematologia ed un sistema identico come back up in uso presso il SIMT di Rieti. Le strumentazioni devono essere qualificate in sede di installazione e periodicamente convalidate con un documento condiviso con i referenti del SIMT ASL Roma 3;

- reagenti e reattivi per il corretto funzionamento della strumentazione in uso presso il SIMT di Rieti;
- software di gestione dei test effettuati in uso presso il SIMT di Rieti e condiviso con la UOC SIMT dell'Asl Roma 3;
- procedura operativa condivisa tra il personale tecnico e medico del SIMT di Rieti ed il personale medico del SIMT della ASL Roma 3 per la gestione delle richieste trasfusionali e dell'assegnazione degli emocomponenti;
- aggiornamento delle configurazioni del programma di collegamento con il gestionale Emonet per gli strumenti per garantire per la programmazione e la refertazione automatica dei campioni e dei risultati.

Le modalità di svolgimento delle attività potranno essere oggetto di revisione al termine del processo di acquisizione della apparecchiatura idonea alla attivazione del collegamento in telemedicina da parte della Asl di Rieti e dovranno comunque prevedere:

- la condivisione tra i due Centri del sistema gestionale Emonet;
- l'utilizzo del Software per la gestione della validazione dei test immunoematologici;
- la condivisione delle procedure di assegnazione in via telematica;
- l'utilizzo della procedura operativa concordata tra le parti.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 5 Compensi

Relativamente ai turni prestati in regime di telemedicina dal personale della ASL Roma 3 in guardia attiva presso l'Ospedale GB Grassi, con il Software fornito dalla ASL di Rieti, il corrispettivo economico sarà quantificato in € 100,00 per ciascuna chiamata, € 50,00 per ciascun turno notturno (20:00-8:00) e diurno (festivo 8:00-20:00 o feriale di 6 o 12 ore) senza chiamata.

Il corrispettivo sarà riversato dalla ASL Roma 3 al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme depositate dall'Asl di Rieti e all'esito della detrazione dal ricavo della quota del 5% a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda.

ART. 6 Trattamento dati personali

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito per brevità, anche "Codice Privacy").

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.

Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto della Convenzione, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che ne conseguirà.

Le Parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente informate che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola.

Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.

Con particolare riguardo ai profili di competenza dell'ASL Rieti quale Titolare del trattamento, questo si impegna:

- ad assolvere agli obblighi di somministrazione dell'informativa nei confronti dei professionisti dell'ASL Roma 3, di cui tratterà i dati ai fini della collaborazione di cui alla presente convenzione.
- a nominare i professionisti dell'ASL Roma 3, in possesso delle capacità e delle competenze richieste dall'oggetto della presente Convenzione, che opererà sotto la diretta autorità dell'ASL Rieti, autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'ASL Roma 3 provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi a danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla Asl Roma 3 sul c/c bancario intestato alla Banca D'Italia IBAN: IT38K0100004306TU0000022828, previa emissione di fattura elettronica da parte dell'Asl Roma 3 in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Medicina Immunotrasfusionale dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti, convalidato anche dal Direttore della UOC SIMT presso il Presidio Ospedaliero Unico G.B.Grassi.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dal 01.03.2025 e fino al 29.02.2028, rinnovabile su espressa, formale richiesta via PEC, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello precostituito per legge.

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. (Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della Asl di Rieti assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. n° 415606 - autorizzazione Agenzia delle Entrate territorialmente competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL Roma 3
Il Direttore Generale
Dott.ssa Francesca Milito

ASL Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari